



COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
SETTORE SEGRETERIA

Cap. 73020 Provincia di Lecce
Tel. 0836/583216 – Fax 0836/583007
segreteria@comune.castrignanodeigreci.le.it

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO. Art. 18 L.R. 1 agosto 2003, n.11 come modificato dalla L.R. 7 maggio 2008, n.5.

Ordinanza N. __69__ del __04.12.2008__

IL SINDACO

Premesso che la Legge Regionale n.5/2008 ha modificato ed integrato la L.R. n.11/2003 “Disciplina del commercio”;

Che la Giunta Regionale con atto n.1448 del 1 agosto 2008 ha ritenuto opportuno fornire utili indicazioni operative, richiamando l’attenzione delle Amministrazioni Comunali su importanti adempimenti da parte delle stesse, tra i quali l’adeguamento delle ordinanze in materia di orari e deroghe domenicali;

Che viene ribadito l’importante ruolo rivestito dalla concertazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;

Che la citata normativa prevede anche, oltre a situazioni eccezionali di deroghe per orari notturni in occasione di particolari eventi, la possibilità per i comuni, di concerto con le organizzazioni e le associazioni di categoria, di autorizzare l’esercizio dell’attività di vendita dei soli esercizi di vicinato, sia nei giorni festivi che in orario notturno, in base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche di alcune parti del territorio;

RILEVATO inoltre che la suddetta Legge Regionale prevede l’apertura degli esercizi commerciali per una domenica al mese e nelle domeniche e festività del mese di dicembre;

VISTO l’art. 18 della L.R. del 01.08.2003, n.11 come modificato dalla L.R. 07.05.2008, n.5;

ORDINA

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private e le attività artigianali assimilate osservano le seguenti disposizioni riguardanti gli orari di apertura e chiusura al pubblico:

1) ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA

Fatto salvo quanto disposto nei punti successivi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

2) CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

E’ consentito derogare all’obbligo della chiusura nei seguenti giorni:

- a) la 1° domenica di ogni mese;
- b) il 6 gennaio (Epifania);
- c) tutte le domeniche del mese di dicembre;
- d) la festa del Patrono;
- e) Fiera di San Leonardo e altre ricorrenze locali;
- f) In caso di festività coincidente la prima domenica del mese la facoltà di apertura slitta alla domenica successiva;

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

3.DEVONO COMUNQUE RIMANERE CHIUSI nei seguenti giorni:

1. **1 GENNAIO**
2. **LA DOMENICA DI PASQUA;**
3. **25 APRILE**
4. **1° MAGGIO**
5. **2 GIUGNO**
6. **25 E 26 DICEMBRE.**

E' concessa facoltà all' esercente di non osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata;

4.APERTURA ESERCIZI DEL SETTORE ALIMENTARE NEL CASO DI PIU' FESTIVITA' CONSECUTIVE

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive garantendo l'apertura dell'esercizio nelle ore antimeridiane della seconda festività.

5.APERTURA NOTTURNA

Su tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, cioè dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

Su motivata richiesta dell'esercente, può essere autorizzata l'apertura di esercizi di vicinato prima delle ore 7.00 in base alle esigenze dell'utenza alle peculiari caratteristiche del territorio dove si trova ubicato l'esercizio commerciale.

E' consentito derogare all'obbligo della chiusura nelle notti in cui si svolgono le seguenti manifestazioni:

- a) Notte della Taranta;
- b) Notte Bianca.

6.PUBBLICITA' DELL'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO

Gli esercizi sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall'esterno ed eventuali altri mezzi d'informazione:

- a. l'orario di effettiva apertura e chiusura;
- b. l'opzione di non osservare la chiusura infrasettimanale dovrà essere comunicata a mezzo cartello visibile al pubblico, e per conoscenza con comunicazione scritta al Comune.

7.OBBLIGO DI COMUNICARE AL COMUNE L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO

Gli esercenti devono comunicare al Comune l'orario di effettiva chiusura al pubblico.

8.ESCLUSIONI

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a. le rivendite di generi di monopolio;
- b. gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai campeggi turistici ed alberghieri;
- c. gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- d. le rivendite di giornali;
- e. le gelaterie;
- f. le gastronomie;
- g. le rosticcerie;

- h. le pasticcerie;
- i. gli esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, qualora tali attività siano svolte in maniera esclusiva o prevalente:
 - bevande;
 - fiori;
 - piante;
 - articoli da giardinaggio;
 - mobili;
 - libri;
 - nastri magnetici;
 - videocassette;
 - opere d'arte;
 - oggetti d'antiquariato;
 - stampe;
 - cartoline;
 - articoli da ricordo;
 - artigianato locale;
 - stazioni di servizio autostradale;
 - sale cinematografiche;

I titolari degli esercizi indicati nella lettera i) che intendono avvalersi dell'esclusione dal rispetto delle norme della presente ordinanza, devono comunicare al Comune, con lettera raccomandata, quali prodotti vengono venduti in maniera esclusiva o prevalente.

L'esonero decorre dal 10° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo espresso motivato diniego da parte del Comune.

9) SANZIONI

Le violazioni alle norme previste ai numeri 1,,3,5 e 6 della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.27, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2003 n.11, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2 mila 500 a euro 15 mila.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si farà riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione in contrasto con esso. Copia della presente sarà consegnata a tutti gli esercenti soggetti all'osservanza delle disposizioni sopra riportate, portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune e con altra forma che sarà ritenuta opportuna, e trasmessa al Comando Stazione Carabinieri e Comando P.M. di Castrignano dei Greci, i quali sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 04/12/2008

IL SINDACO
(Avv. Donato AMATO)